



COMUNE DI INVERUNO

Città Metropolitana di Milano

Tel. 02/97288137 - 02/9788122 - Fax 02/97289483 - P. I.V.A. 01490870159
e-mail pm@comune.inveruno.mi.it PEC pl.inveruno@legalmail.it

Inveruno, 03.04.2020

Prot. n. 4660

Classificazione : 1-8-0

Ordinanza Sindacale n.16/2020

PROROGA DELL'ORDINANZA SINDACALE n.13/2020
ULTERIORI LIMITAZIONI PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19

IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza n. 13 del 21.03.2020 con la quale si introducevano ulteriori limitazioni per il contenimento e la gestione del contagio da Covid-19;

Visto l'art. 2 comma 3 del decreto legge 25 marzo 2020 n.19 con il quale si dispone che le misure vigenti alla data di entrata in vigore dello medesimo decreto continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni;

Visto l'art. 3 comma 2 del decreto legge 25 marzo 2020 n.19 con il quale si riconosce ai Sindaci il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza purché non siano in contrasto con le misure statali e non eccedano i limiti di cui al comma 1 dell'articolo sopracitato;

Ritenuto che permangano le ragioni di fatto e di diritto motivanti i provvedimenti adottati con l'ordinanza sindacale n.13 del 21.03.2020 alle cui premessa si rinvia;

Visto l'art. 50 del D. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamati la Legge n. 833/78 e il D.Lgs. n. 112/1998, che individuano nel Sindaco l'Autorità Sanitaria Locale con la prerogativa di emanare ordinanze contingibili ed urgenti, con efficacia estesa al territorio comunale, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica;

Ritenuto necessario prorogare l'applicazione sul territorio comunale delle misure previste con propria ordinanza n. 13/2020;

per motivi di igiene e di sanità;

ORDINA

Con effetto, in continuità con l'ordinanza n.13, dal 5 aprile 2020 e fino al 4 maggio 2020:

1 Le seguenti limitazioni agli spostamenti:

- **Sono vietate, su tutto il territorio comunale, tutte le attività sportive all'aperto** (incluse quindi corse, escursioni in bicicletta, etc). Sono consentite solo le attività prescritte da certificati medici o indispensabili a causa di condizioni cliniche e psicologiche dimostrabili. Sono inoltre consentite le passeggiate a piedi purché il tragitto che si percorre passeggiando resti in prossimità del proprio domicilio o della propria residenza o dimora (con l'invito ad indossare i presidi sanitari prescritti dal DPCM come mascherine e guanti). Dette passeggiate sono consentite se vengono svolte da singoli o al massimo da un adulto che accompagna un minore o una persona diversamente abile.

- Per le **esigenze primarie degli animali d'affezione** è consentita l'uscita dalla propria dimora, per il solo tempo strettamente necessario alla loro esplicazione, e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora senza che ciò possa essere preordinato alla creazione di incontri con altre persone.
 - La cittadinanza è sempre tenuta a rispettare il principio secondo il quale negli spostamenti deve essere percorso il **tragitto più breve** per raggiungere il luogo di destinazione. La cittadinanza è tenuta a effettuare l'**approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità** presso gli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale. Per tali esigenze è consentita l'uscita dalla propria dimora di un solo componente del nucleo familiare e per una volta alla settimana. Il personale dell'esercizio commerciale è autorizzato a segnalare alle autorità eventuali accessi non conformi a quanto previsto dalla presente ordinanza. Per i suddetti approvvigionamenti, le persone anziane sono invitate ad avvalersi della collaborazione di nipoti.
 - E' **vietato entrare** nell'abitazione di parenti ed amici se non per motivi di assistenza ad anziani, malati o infermi; in questo caso è consentito l'accesso di una sola persona
- 2 **la chiusura di tutti i parchi e aree gioco** e in particolare, oltre al parco di Villa Tanzi già chiuso con precedente ordinanza, il parco di Furato e l'area verde di piazza don Bosco;
 - 3 **la chiusura della casetta dell'acqua;**
 - 4 **la sospensione del mercato settimanale del mercoledì e del mercato agricolo "Campagna amica";**
 - 5 **gli esercizi commerciali** adibiti alla vendita dei prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal DPCM 11 marzo 2020 potranno offrire alla vendita **esclusivamente i generi alimentari e di prima necessità** individuati nell'allegato 1 del suddetto DPCM.
 - 6 **la limitazione all'accesso all'area cani con il limite di due persone per volta e un massimo di dieci minuti;**
 - 7 **il divieto di stazionare in tutte le aree pubbliche e/o private ad uso pubblico**, ad eccezione delle aree poste in prossimità dei servizi pubblici aperti e degli esercizi commerciali adibiti alla vendita dei prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal DPCM 11 marzo 2020

AVVERTE


che in caso di inosservanza, troverà applicazione l'apparato sanzionatorio di cui all'art. 4 (Sanzioni e controlli) del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, articolo che si riporta in calce.

DISPONE

che del presente provvedimento sia data adeguata pubblicità con pubblicazione all'Albo Pretorio.

che copia del presente atto sia trasmessa alla Prefettura di Milano, alla Polizia Locale di Inveruno, alla Stazione Carabinieri di Cuggiono.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Lombardia in Milano entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.



Il Sindaco
(Dott.ssa Sara Bettinelli)

Sara Bettinelli

Sanzioni e controlli

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanita', di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni.

3. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

4. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attivita' o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e' scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

5. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa e' raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella misura massima.

6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), e' punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.

7. Al comma 1 dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000».

8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 e' attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.